MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI RIETI
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO "Sergio Marchionne"
Frazione San Cipriano - 02012 AMATRICE - Tel. 0746826321
C.F. 80018310575 ✉ *riic81100q@istruzione.it* *riic81100q@pec.istruzione.it*

A TUTTO IL PERSONALE
Loro Sedi
All'Albo
Con valore di notifica agli interessati

***Oggetto*: Direttiva recante disposizioni sulla vigilanza delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il D.lgs. n. 297/1994;
VISTO	il D.P.R. n. 275/1999;
VISTO	il D.lgs. n. 165/2001, Art. 25;
VISTO	il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
VISTO	il Regolamento di Istituto;
TENTO CONTO	che tra i doveri del personale docente ed educativo vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono Loro affidati;
TENUTO CONTO	che tale obbligo grava, nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA;
TENUTO CONTO	che tra i doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli della vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e controllo sull'attività del personale scolastico;

fornisce, in via preventiva, alcune misure organizzative, raccolte nelle presenti disposizioni volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti o di terzi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza di tutti gli ordini di scuola nei plessi di Amatrice e Cittareale.
Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti:

- durante lo svolgimento dell'attività didattica all'interno delle strutture e all'esterno;
- dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- durante la frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle classi;
- in caso di assenza dei docenti;
- durante l'intervallo/ricreazione;
- durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali, scuola-mensa, spazio esterno e viceversa;
- nel periodo di interscuola: mensa, dopo mensa, interscuola

- durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- durante le attività convittuali e semiconvittuali e dentro il convitto stesso;
- nel caso di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione.

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica all'interno delle strutture e all'esterno

La vigilanza sulle bambine e sui bambini, sulle alunne e sugli alunni, sulle studentesse e sugli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche rientra tra gli obblighi di servizio imposti agli insegnanti.
A tal proposito il CCNL 2019/2021 art. 44 – attività funzionali all'insegnamento, comma 7 precisa che, per assicurare "*L'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".*
La responsabilità degli insegnanti per l'inosservanza del predetto obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile:

- l'art. 2047 C.C., al comma 1, prevede che "*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*";
- l'art. 2048, co. 2 C.C., dispone invece che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C., per consolidata giurisprudenza, l'insegnante si libera soltanto se riesce a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cassazione, Sez. III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno e la dovuta diligenza nella vigilanza (Cassazione Civile, sez. III, 13.11.2015, n.23202).

La Corte dei Conti (Sez. IlI, 19.2.1994, n. 1623) ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sulle bambine e sui bambini, sulle alunne e sugli alunni, sulle studentesse e sugli studenti, anche se maggiorenni, sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2019/2021 Allegato A) e dovrà pertanto vigilare scrupolosamente nel plesso e settore assegnatole/gli.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

In merito alla regolamentazione dell'ingresso delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti nell'edificio scolastico si dispone che nell'atrio e nei corridoi dei rispettivi plessi di servizio siano presenti collaboratori scolastici (come da Piano Annuale delle Attività predisposto dal Direttore SGA) i quali prestano la dovuta accoglienza e vigileranno sul passaggio delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino alla loro entrata nelle rispettive aule.
Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione.
Si evidenzia che, per ricorrente giurisprudenza, l'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo

dell'affidamento delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti all'Istituzione Scolastica (Cassazione Civile - Sez. I - sentenza 3074 del 30/3/1999), con la conseguenza che la responsabilità della scuola ricorre anche nel caso in cui il fatto dannoso sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto "*il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti (bidelli), delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici*" (Cassazione Civile, sez. III, 19.07.2016, n.14701). Tale obbligo assume ovviamente modalità ed intensità diverse in rapporto alle condizioni ambientali, all'età e al grado di maturità degli allievi (Cassazione Civile, Sez. I, 09/05/2016, n. 9337).

Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle classi

Per assicurare la continuità della vigilanza sulle bambine e sui bambini, sulle alunne e sugli alunni, sulle studentesse e sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun plesso sono tenuti a favorire in maniera tempestiva e sicura lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando sulle aule interessate al cambio di turno, finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà celermente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono invitati a farsi trovare, al cambio dell'ora, davanti all'aula interessata per non interrompere la sorveglianza sulla scolaresca; i collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti e riferire a un collaboratore del D.S. e, suo tramite, alla Segreteria del personale.

Vigilanza in caso di assenza dei docenti

Alla sostituzione di colleghi assenti si procede secondo l'ordine di priorità stabilito nei criteri deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 11 Settembre 2025 e approvati con Delibera del Commissario Straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto.

Al fine di un'efficiente programmazione delle sostituzioni, le fiduciarie di plesso devono prevedere la presenza alla prima ora di lezione, qualora ci siano, almeno di un docente di potenziamento e/o a disposizione e di docenti che abbiano dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti.

Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Considerata la struttura dei plessi, al fine di regolamentare nel senso dell'efficacia la vigilanza sulle bambine e sui bambini, sulle alunne e sugli alunni, sulle studentesse e sugli studenti durante l'intervallo, si dispone che essa venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre che sul corridoio di competenza e sull'atrio, anche sui bagni e nel cortile.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio settore di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Non è consentito lasciare il proprio settore di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza previo avviso al Direttore SGA.

Vigilanza durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali, scuola-mensa, spazio esterno e viceversa

Durante il tragitto scuola - palestra - laboratori - aule speciali, scuola-mensa - spazio esterno e viceversa, la vigilanza sulle bambine e sui bambini, sulle alunne e sugli alunni, sulle studentesse e sugli studenti è affidata

al docente, coadiuvato quando possibile, nell'accompagnamento della scolaresca, da un collaboratore scolastico. Non è ammessa alcuna soluzione di continuità nella vigilanza dei minori.

Vigilanza nel periodo di interscuola: mensa, dopo mensa, interscuola

I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Durante la mensa, per ragioni di sicurezza, non è consentito l'ingresso di estranei, né alle alunne e agli alunni di uscire per qualsiasi motivo dall'area assegnata a servizio mensa. Le classi durante detto intervallo di tempo sono gestite dai rispettivi insegnanti e dai collaboratori scolastici, che svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza. Nel caso di assenza di un docente la vigilanza sarà garantita da un altro docente o da un collaboratore scolastico, per un tempo ragionevolmente breve.

Vigilanza durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti dall'edificio scolastico al termine delle lezioni si dispone che i collaboratori scolastici in servizio vigileranno sul transito delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti nei rispettivi settori di servizio.

Si rammenta che le alunne e gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, dovranno essere sempre accompagnati al pulmino (uscita lato convitto) o al cancello principale presso i genitori/delegati da un collaboratore scolastico e/o da un docente, così come previsto nel Regolamento d'Istituto.

Per quanto riguarda la Scuola Primaria il docente referente di plesso dovrà verificare con attenzione la turnazione dei docenti accompagnatori e la vigilanza dei collaboratori scolastici.

Per quanto concerne la scuola dell'Infanzia, fermi restando i doveri di accompagnamento, si chiede di porre attenzione al fatto che le bambine e i bambini salgano effettivamente sul mezzo dedicato.

Le alunne e gli alunni, in caso di ritardo dei mezzi, dovranno essere trattenuti all'interno dell'edificio scolastico e debitamente sorvegliati fino all'accompagnamento al pulmino comunale.

I collaboratori e/o i docenti accompagnatori di tutti gli ordini di scuola dovrebbero fornirsi di un elenco delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni che usufruiscono del mezzo, segnando la presenza e l'effettiva salita sul mezzo.

Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "*minori bisognosi di soccorso*", nella fattispecie alunne/i con disabilità particolarmente grave, imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dall'assistente *ad personam* o dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico individuato.

Vigilanza durante le attività convittuali e semiconvittuali e dentro il convitto stesso

Il Personale Educativo è tenuto alla vigilanza delle studentesse convittrici e semiconvittrici e degli studenti convittori e semiconvittori sia durante le attività educative, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto, sia nel momento della loro entrata/uscita dal convitto e delle studentesse semiconvittrici e degli studenti semiconvittori all'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto alla mensa e alla sede scolastica di riferimento, accertandosi della loro puntualità. Gli educatori sono tenuti a redigere breve, ma dettagliata, relazione scritta, da inviare in segreteria all'attenzione della D.S. nel caso avvengano episodi configurabili come un'infrazione da parte dei convittori/semiconvittori del Regolamento disciplinare dell'Istituto.

Vigilanza durante attività extrascolastiche, visite guidate, viaggi d'istruzione

La vigilanza in oggetto dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito (di norma nel rapporto di un docente ogni dodici / quindici alunni), tranne eventuali deroghe (in

caso di maggiorenni) stabilite dal Dirigente Scolastico.
In caso di partecipazione di un'alunna o un alunno con disabilità, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore.

SI RACCOMANDA Al DOCENTI

Di concedere alle allieve e agli allievi il permesso di uscire dall'aula durante la lezione solo nei casi di effettiva necessità e mai a più di un alunno per volta.
È solo il caso di rammentare che **l'alunna/o fuori dall'aula per qualsiasi motivo è sempre sotto la diretta responsabilità del docente in servizio nella classe**. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula delle studentesse e degli studenti dovrà comunque essere messa in atto anche nei confronti di studenti temporaneamente assenti dall'aula, avvalendosi pure del personale ausiliario di servizio.

Di adoperarsi affinché le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti durante le lezioni si comportino in modo rispettoso e bene educato e tale da non arrecare disturbo.

Di ricordare alle alunne e agli alunni, alle le studentesse e agli studenti che la scuola è una comunità dove ci si educa e ci si forma e dove si esercita la buona educazione nel modo di parlare e di comportarsi, è pertanto necessario che tengano un atteggiamento consono. Prioritario è il rispetto delle persone.
È solo il caso di ricordare che il docente col suo modo di parlare e di comportarsi rappresenta un esempio per le bambine e i bambini, per le alunne e gli alunni, per le studentesse e per gli studenti.

Di abituare le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e per gli studenti a considerare aule, arredi, bagni e strumentazioni come patrimonio di tutti, da mantenere e salvaguardare con senso civico.

Di controllare che i banchi, le aule e gli spazi occupati vengano lasciati in ordine e puliti.

Di vigilare affinché gli spostamenti delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti all'interno dell'Istituto e l'uscita al termine delle lezioni avvengano ordinatamente.

SI RACCOMANDA Al COLLABORATORI SCOLASTICI

Di collaborare con gli insegnanti per assicurare un'efficiente organizzazione in tutti i momenti della giornata scolastica.

Di assicurarsi che, durante lo svolgimento delle lezioni, l'ingresso sia costantemente presidiato come del resto gli atri e i corridoi.

Di non permettere l'accesso ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Vigilanza "Educativa e Formativa"

Oltre alla vigilanza sull'incolumità degli studenti e al rispetto della presente Direttiva e del Regolamento interno, si ritiene doveroso richiamare tutto il personale, e in particolar modo i docenti, agli aspetti relazionali che sono lo specifico della comunità scolastica, la quale educa e forma alla vita associata civilmente intesa. In particolare, eventuali comportamenti degli alunni in cui si rilevassero tratti di discriminazione, di bullismo o una generica mancanza di rispetto che disattenda la dignità della persona andranno prevenuti e corretti mediante un'azione educativa attenta e costante. Situazioni reiterate e di una certa gravità dovranno essere segnalate all'Ufficio di Dirigenza.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO-AMATRICE (RI)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annamaria RENZI
Firma autografa sostituta a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2 del D.lgs. n. 39/1993